



VOGLIA DI SICUREZZA

Il decreto Legge n° 92 /08 piu' noto per la normativa sugli immigrati contiene norme sulla sicurezza nella guida

Il Governo ha detto Stop. Stop al vino, alla birra, ai superalcolici, al famoso "aperitivo" alcolico. Chi vuol guidare deve dimenticare tutto questo o almeno farne un uso molto moderato. **E naturalmente non deve fare uso di droghe.**

Dal 27 maggio scorso è meglio bere solo acqua quando si vuol guidare.

Non solo si rischia di pagare tanti tanti soldini, ma nello spazio di pochi secondi può andare in fumo la patente, l'auto e la propria stessa libertà.

Nel decreto legge n.92/08 il legislatore ha preso in considerazione alcune ipotesi, le più gravi e le più ricorrenti nelle cronache di tutti i giorni: guida sotto effetto di alcool o droga, lesioni, omicidio colposo, omissione di soccorso. Ed allora pugno di ferro e tolleranza zero con modifiche (in peggio) non solo del codice della strada ma anche del codice penale e di quello di procedura penale.

Precisiamo intanto che **si ha stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico nel sangue supera il valore minimo di 0,5 g/l.** Il tasso alcolemico, si sa, è determinato da diversi fattori, come massa corporea, sesso, condizioni di salute, assunzione di farmaci, abitudine all' alcool, cibo ingerito, tempo trascorso dall'assunzione del cibo e delle bevande alcoliche. In genere comunque, sulla base dei parametri adottati dai tabulati normalmente in uso, si ritiene che **il valore di 0,5 g/l si supera facilmente dopo aver bevuto due bicchieri di vino o un boccale di birra o un bicchierino di superalcolico.**

Ecco di seguito le varie ipotesi previste dal decreto :

A L C O O L

| IPOTESI | SANZIONE PRINCIPALE | AGGRAVANTI |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l | Ammenda da euro 500 ad euro 2000 Sospensione della patente da 3 a 6 mesi | Se si provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e scatta il fermo del veicolo per 90 gg.* |
| Valore alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l | Ammenda da euro 800 ad euro 3200 Arresto fino a 6 mesi Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno | Se si provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e scatta il fermo del veicolo per 90 gg.* |
| Valore alcolemico superiore a 1,5 g/l | Ammenda da euro 1500 ad euro 6000 Arresto da 3 mesi ad 1 anno Sospensione della patente da 1 a 2 anni Dopo la sentenza definitiva di condanna: confisca del veicolo* | Se si provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e scatta il fermo del veicolo per 90 gg. <i>se l'auto è di proprietà di chi guida</i> * |
| Accertamenti alcolemici | Con apparecchi portatili a disposizione delle pattuglie o con altri strumenti previo accompagnamento all'Ufficio Comando | In caso di incidente con cure mediche l'esame si fa presso strutture ospedaliere |
| Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con l'etilometro | Ammenda da euro 1500 ad euro 6000 Arresto da 3 mesi ad 1 anno In caso di condanna: sospensione patente da 6 mesi a 2 anni. Fermo del veicolo per 180 giorni disposto dal giudice | Se il fatto è commesso da guidatore già condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato : Revoca patente di guida |

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

| IPOSTESI | SANZIONE | AGGRAVANTI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guida in stato di alterazione psico fisica per assunzione di sostanze stupefacenti (morfina, eroina, metadone, cocaina, cannabis) psicotrope (ecstasy, LSD, barbiturici, etc..) | Ammenda da € 1500 ad € 6000 Arresto da 3 mesi ad 1 anno Dopo la condanna: sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e auto confiscata* | Se si provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo dell'auto per 90 giorni** |
| Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti | Ammenda da € 1500 ad € 6000 Arresto da 3 mesi ad 1 anno Sospensione patente da 1 a 2 anni Dopo la sentenza definitiva di condanna: confisca del veicolo* | Se il fatto è commesso da guidatore già condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato : Revoca patente di guida |

COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

| IPOSTESI | SANZIONE | AGGRAVANTE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fuga dopo incidente con feriti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni con facoltà di arresto in flagranza | Sospensione patente di guida da 1 a 3 anni |
| Omissione di soccorso | Reclusione da 1 a 3 anni | Sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi e fino a 5 anni |

REATI CONNESSI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

(per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)

• LESIONI COLPOSE GRAVI

(oltre 40 giorni di prognosi, indebolimento permanente di un senso o di un organo): Reclusione da 6 mesi a 2 anni

• LESIONI COLPOSE GRAVISSIME

(malattia insanabile, perdita di un senso, perdita o mutilazione di un arto, sfregio permanente): reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni

• OMICIDIO COLPOSO CON PENA DA 2 A 6 ANNI

Se il reato è stato commesso per semplice violazione delle norme del codice della strada. Prima la pena era da 1 a 5 anni;

• OMICIDIO COLPOSO CON PENA DA 3 A 10 ANNI

se il reato è stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con valore superiore ad 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni ad altre, la pena può essere aumentata fino al triplo e con un **massimo di 15 anni**.

• AGGRAVANTI SPECIALI

La patente di guida è sempre revocata quando la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio.